

**COMUNE DI MORBEGNO**  
**Provincia di Sondrio**

**REGOLAMENTO**  
**DI ATTUAZIONE DELL'ART. 12 -**  
***PROVVEDIMENTI ATTRIBUTIVI DI VANTAGGI***  
***ECONOMICI -***  
**DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E S.M.I.**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 71 DEL 26/11/2013

## INDICE

<b>Art. 1</b>	FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	PAG. 3
<b>Art. 2</b>	NATURA DEGLI INTERVENTI	PAG. 3
<b>Art. 3</b>	DOMANDA DI AMMISSIONE AI BENEFICI	PAG.3
<b>Art. 4</b>	MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BENEFICI	PAG. 3
<b>Art. 5</b>	INTERVENTI NON DISCIPLINATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO	PAG. 4
<b>Art. 6</b>	INTERVENTI A FAVORE DI ENTI O COMITATI A CARATTERE NAZIONALE, PROVINCIALE E MANDAMENTALE	PAG. 4
<b>Art. 7</b>	OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	PAG. 4
<b>Art. 8</b>	DISPOSIZIONE DI RINVIO	PAG. 4
<b>Art. 9</b>	ENTRATA IN VIGORE	PAG. 5

## ART. 1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune, al fine di favorire lo sviluppo sociale, culturale ed il volontariato, concede, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari nonché vantaggi economici a persone, Enti pubblici o privati, che operano nei settori dei servizi sociali e culturali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico con attività rispondenti ai fini istituzionali nel contesto sociale del Comune e nell'ambito del territorio comunale.

2. Il presente regolamento determina i criteri e le modalità in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.

3. Resta inteso che i contributi erogati a favore di Enti con finalità di lucro non sono finalizzati al finanziamento di attività istituzionali o di funzionamento, ma esclusivamente a manifestazioni od eventi a valenza pubblica e sociale.

## ART. 2 NATURA DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi comunali di cui al precedente articolo possono essere attuati nelle seguenti forme:

- a) contributi in denaro o forniture gratuite;
- b) concessioni in uso gratuito o a prezzo agevolato di strutture comunali;
- c) ammissioni ai servizi comunali a titolo gratuito o a titolo agevolato;
- d) concessione di patrocinio.

## ART. 3 DOMANDA DI AMMISSIONE AI BENEFICI

1. Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate almeno 30 giorni prima della effettuazione dell'iniziativa, salvo situazioni di particolare urgenza, che verranno valutate nei limiti dei tempi della necessaria istruttoria, corredata da:

- a) la descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con il relativo preventivo di spesa;
- b) l'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
- c) la specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri enti,
- d) atto costitutivo, statuto (oppure dichiarazione dalla quale risulti che la documentazione è già stata depositata in Comune).

2. È possibile anche presentare domanda annuale di contributo, entro il 30 settembre, corredata dal programma predisposto per l'anno in corso, dai dati più significativi dell'attività (es. numero iscritti/partecipanti/soci, n. iniziative/interventi), rendiconto dell'anno precedente.

## ART. 4 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BENEFICI

1. La Giunta adotterà i provvedimenti di competenza, tramite l'inserimento dell'importo dei contributi nell'annuale P.E.G. (Piano economico di gestione) o tramite apposita deliberazione:

- entro 30 giorni dalla richiesta, se presentata in modo completo e corredata da quanto richiesto al precedente art. 5.

2. Gli interventi comunali di cui alle lettere b) (concessioni in uso gratuito o a prezzo agevolato di strutture comunali) e c) (ammissioni ai servizi comunali a titolo gratuito o a titolo agevolato) del precedente articolo 2, devono essere quantificati economicamente.

3. I contributi disposti su domanda ai sensi del precedente art. 3, comma 1, verranno erogati a seguito di presentazione del rendiconto economico (spese sostenute ed entrate realizzate), unitamente ad una sintetica relazione (dati significativi dell'attività/iniziativa o altro, quali numero di partecipanti, etc.), la dichiarazione di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 ed eventuale rassegna stampa.

4. Il beneficiario dovrà indicare la sede presso la quale sono depositati i documenti giustificativi a disposizione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale.

#### ART. 5 INTERVENTI NON DISCIPLINATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per le erogazioni di interventi assistenziali e per l'attuazione del diritto allo studio nelle varie forme in uso si osserveranno le norme stabilite dalle vigenti leggi regionali, dagli specifici regolamenti, atti di programmazione e convenzioni.

#### ART. 6 INTERVENTI A FAVORE DI ENTI O COMITATI A CARATTERE NAZIONALE, PROVINCIALE E MANDAMENTALE

1. Gli Enti o Comitati a carattere nazionale, provinciale e mandamentale possono beneficiare di contributi senza l'osservanza delle presenti norme.

2. Devono però operare o attivare manifestazioni nell'ambito del territorio comunale o svolgere attività di interesse generale anche dei cittadini di Morbegno, nell'ambito dei fini istituzionali dell'Ente.

In tal caso, in sede di approvazione del bilancio o successive variazioni, dovranno essere evidenziate nominativamente le relative poste finanziarie e le motivazioni degli stanziamenti proposti.

#### ART. 7 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

1. Il presente Regolamento è soggetto alla pubblicazione prevista dall'art. 26, c. 1, del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33.

2. Gli atti di concessione di contributi, nelle fattispecie indicate dell'art. 26, c. 2 e c. 3, e dall'art. 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, sono soggetti alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Morbegno nella sezione "Amministrazione trasparente, ai sensi.

#### ART. 8 DISPOSIZIONE DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni richiamate all'art. 1 ed ogni eventuale successiva modifica o innovazione normativa.

## ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito di doppia pubblicazione così come previsto dall'art. 70, comma 5 del vigente Statuto.